



## Quesiti provenienti dalle autorità competenti

### Quesito 20

Ci sono casi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2015 (nei primi mesi del 2015), e quindi prima che ci fosse la possibilità per alcune Autorità Competenti di prorogare le autocertificazioni relative al biennio 2013-2014, un utente che non si è ancora autocertificato per lo stesso biennio ha però effettuato una manutenzione con controllo dei fumi (senza applicare il relativo bollino e senza inviare nulla all'Autorità Competente): sembra non opportuno apporre ora, a posteriori, su un rapporto di controllo con data precedente l'entrata in vigore della legge, il bollino. Si chiede pertanto come ci si debba regolare, per non far ripetere manutenzione e (soprattutto) controllo dei fumi all'utente, ma al tempo stesso poter avere un'autocertificazione completa sia di controllo dei fumi, sia di bollino 2013-2014.

### Risposta 20 (aggiornata al 1/10/2015)

Se l'Autorità Competente è una di quelle che si ritrovano nella situazione di cui al comma 1., lettera b), art. 18 della Legge Regionale 19/2015, ci si potrà avvalere della proroga (fino al 30 giugno 2016), concessa per l'autocertificazione degli impianti dotati di generatore di calore a fiamma.

Stante quanto sopra non si pone il problema del riconoscimento come autocertificazione di un controllo manutentivo comprendente un'analisi dei fumi fatto su impianti dello stesso tipo nell'anno 2015, ma prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2015. Ciò perché i responsabili di tali impianti potranno comunque regolarizzare la loro posizione al prossimo controllo manutentivo previsto nel 2016 (prima della scadenza della proroga fissata per il 30 giugno 2016), effettuando la manutenzione ed inviando il vecchio allegato tecnico (allegato F o G), oppure il nuovo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1, purché muniti dell'apposito bollino del valore di 7 euro, così come previsto dal comma 1, lettera c), art. 18 della legge sopracitata.

---

### Quesito 19

Essendo le operazioni indicate nell'"elenco delle operazioni di manutenzione" riferite ad interventi da effettuare per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, nel caso in cui durante uno di questi interventi da parte del manutentore si riscontrino che uno o più di uno dei controlli previsti non ha esito positivo, il manutentore deve avviare la procedura per la segnalazione alle autorità competenti della presenza di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e le cose?

### Risposta 19 (aggiornata al 1/10/2015)

La normativa nazionale non prevede a carico del manutentore dell'impianto termico l'obbligo di segnalare tempestivamente alle Autorità Competenti le anomalie riscontrate tali da recare pericolo immediato alle persone, agli animali domestici e ai beni. Nelle istruzioni di compilazione dei Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica approvati con D.M. 10 febbraio 2014 si dice chiaramente che in caso di Prescrizioni (carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni) il manutentore deve:

- indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto;
- mettere fuori servizio l'apparecchio;
- diffidare il Responsabile dell'impianto dall'utilizzo dello stesso fino ad avvenuto adeguamento.

Si ritiene comunque che, in questi casi, se è previsto l'invio del Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) al Soggetto Esecutore o se è prevista la compilazione e l'invio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), sia opportuno che il manutentore proceda nel più breve tempo possibile alla spedizione (o all'inserimento nel CURIT se esistente) del documento.

---



### **Quesito 18**

In occasione degli interventi di manutenzione e controllo svolti al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose deve essere compilato il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica o basta la compilazione della DAM (Dichiarazione di avvenuta manutenzione) da lasciare in copia al responsabile dell'impianto che lo allegnerà alla documentazione dell'impianto?

### **Risposta 18 (aggiornata al 1/10/2015)**

In occasione degli interventi di manutenzione e controllo svolti al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose (manutenzione ordinaria programmata) deve essere sempre compilato il relativo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE). Tuttavia i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. E' quindi necessario che, qualora si effettuino interventi non previsti nei modelli, siano compilati e rilasciati all'utente anche altri modelli o documentazione che comprendono tutti i controlli effettuati (per esempio per quanto riguarda gli impianti termici dotati di generatori di calore a fiamma gli ex allegati F e G o per gli stessi impianti alimentati a gas i modelli delle norme UNI 10435 e 10436 o ancora quello della norma UNI 8364-3). Tuttavia il Rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito del relativo segno identificativo deve essere inviato al Soggetto Esecutore solo quando previsto, secondo le scadenze indicate nella tabella dell'allegato 3 alla Legge Regionale 19/2015. La Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) deve invece essere compilata ed inviata al Soggetto Esecutore solo nei seguenti casi:

- 1- In caso di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico;
- 2- In caso di sostituzione del generatore di calore;
- 3- In caso di riattivazione di un impianto/generatore dopo un periodo di disattivazione;
- 4- Per i soli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, in cui è prevista una manutenzione annuale o biennale o anche più frequente, la DAM va compilata ed inviata al Soggetto Esecutore a metà del periodo previsto nella tabella dell'allegato 3 alla Legge Regionale 19/2015.

---

### **Quesito 17**

Nella "comunicazione di nomina/cessazione amministratore di condominio", nel caso in cui sia stato nominato e riportato nella voce relativa in fondo al modulo un terzo responsabile occorre barrare una delle due voci riguardanti l'essere o meno responsabile dell'impianto termico visto che il terzo responsabile nominato assume tutte le responsabilità sia tecniche che amministrative?

### **Risposta 17 (aggiornata al 1/10/2015)**

E' chiaro che se esiste un Terzo Responsabile dell'impianto termico ancora nel pieno delle sue funzioni il nominativo di quest'ultimo va riportato nella voce relativa posta in fondo al modulo "comunicazione di nomina/cessazione amministratore di condominio". E' altrettanto chiaro che, in questo caso, non può essere selezionata né la voce "di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:" né la voce "di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:". In questo caso è tuttavia importante che il Soggetto Esecutore sappia chi è l'Amministratore del condominio in quanto ricade automaticamente sopra questa figura la responsabilità dell'impianto nel caso di cessazione del Terzo Responsabile.

---

### **Quesito 16**



Nel caso in cui il responsabile dell'impianto cambi il manutentore e che la "dichiarazione della frequenza e delle operazioni di manutenzioni" sia stata redatta dal vecchio manutentore e non dall'installatore, il manutentore che subentra dovrà rimandare all'Ente competente la dichiarazione nuovamente una volta preso l'incarico ridefinendo eventualmente frequenza e tipo di interventi?

**Risposta 16 (aggiornata al 1/10/2015)**

L'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 19/2015 specifica che "gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta (usando gli allegati 4, 5, 6 e 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza. Lo stesso comma precisa, inoltre, che gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005.

Ne consegue che il manutentore deve inviare all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno la Dichiarazione di cui agli allegati 4, 5, 6, 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015, ogni qualvolta prende in carico un nuovo impianto.

---

**Quesito 15**

Nel DDPF 61/EFR del 4/6/2015 è prevista una procedura "transitoria" per la trasmissione della DAM (dichiarazione avvenuta manutenzione) per le manutenzioni degli impianti soggetti a questo adempimento e per i quali è già stata effettuata una manutenzione. Non è prevista però una procedura analoga per la trasmissione dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica per gli impianti con potenza maggiore a 100 kW che hanno effettuato tale controllo in questi primi mesi dell'anno. Non sarebbe il caso di introdurre una procedura analoga per la trasmissione di questi documenti indicando inoltre le modalità e le tempistiche per il pagamento del corrispettivo del segno identificativo?

**Risposta 15 (aggiornata al 1/10/2015)**

Il comma 1, lettera i), art. 18, della Legge Regionale 19/2015, specifica che per tutte le tipologie di impianti non rientranti in quelli elencati al precedente comma h), e quindi anche gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza termica utile maggiore di 100 kW, occorre inviare il primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo entro il 30 giugno 2017.

---

**Quesito 14**

Al punto 7a del rapporto di prova redatto dall'ispettore devono essere annotati:

- la frequenza (più restrittiva) degli interventi di manutenzione da effettuare sull'impianto;
- barrare se l'ultima manutenzione è stata fatta;
- indicare la data dell'ultima manutenzione

Questi tre dati contribuiscono a individuare uno dei 4 requisiti necessari per il rispetto del DPR74.

Nel caso in cui durante una ispezione, effettuata ad esempio il 1/7/2016, si rilevi che la frequenza di manutenzione dell'impianto individuata dal manutentore dello stesso sia annuale e che è presente una manutenzione effettuata il 30/4/2016 e la penultima manutenzione è stata effettuata il 31/12/2014 come deve essere compilato il rapporto? In particolare si deve tener conto che ancora non sono trascorsi i termini per dover ripetere la manutenzione considerando che l'ultima è stata effettuata il 30/4/2016 o si deve indicare che non è presente l'ultima manutenzione non considerandola effettuata entro i termini previsti dal manutentore? In quest'ultimo caso il responsabile dell'impianto cosa dovrà inviare per l'adeguamento dell'anomalia? Nel caso si debba verificare che



l'ultima manutenzione è corretta anche rispetto alla tempistica di quella precedente non sarebbe il caso di inserire anche un campo indicante la data della penultima manutenzione?

**Risposta 14 (aggiornata al 1/10/2015)**

Nel caso di ispezione in campo di un impianto termico, l'ispettore deve tener conto della sola ultima manutenzione effettuata trascrivendola nel punto 7a) del Rapporto di prova. Dal punto di vista pratico occorre precisare che l'ispettore conosce già, dai documenti in suo possesso a suo tempo trasmessi dal Responsabile dell'Impianto o dall'Installatore/Manutentore (Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica), la data ultima in cui doveva essere effettuata la manutenzione programmata ed è quindi in grado di giudicare se l'ultima manutenzione effettuata rispetta o meno i termini previsti. Prendendo in esame l'esempio proposto e supponendo che la scadenza annuale della manutenzione programmata cade il giorno 30 aprile di ogni anno (dato rilevabile sia dalla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione che dal Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica dove alla penultima riga è anche scritto: "*Si raccomanda un intervento manutentivo entro il .....*") è ovvio che avendo effettuato l'ultima manutenzione il 30/4/2016 l'impianto è in regola con quanto previsto per Legge, anche se non è stata effettuata la penultima. Nell'ipotesi, possibile in via transitoria all'inizio dell'applicazione della nuova normativa, che l'ispettore non conosca la data di cadenza delle operazioni ordinarie di manutenzione, dovendo considerare solo l'ultima manutenzione, può giudicare l'impianto fuori norma solo se alla data dell'ispezione risulta passato più di un anno dall'ultima manutenzione effettuata, sempre che sia prevista una manutenzione ordinaria annuale.

**Quesito 13**

Nel caso in cui durante l'ispezione prevista al punto d) del comma 1 dell'art. 8 si rilevi che il controllo e la manutenzione dell'impianto termico è stata effettuata ma non è stato redatto e/o trasmesso entro i termini previsti il documento di cui al comma 4 dell'art. 4 della Legge 19 del 20/04/2015, il Responsabile dell'impianto o il manutentore dell'impianto sono sanzionabili? In che punto della Legge 19 del 20/04/2015 è indicato eventualmente il valore di tale sanzione?

**Risposta 13 (aggiornata al 1/10/2015)**

Se, in seguito ad una ispezione in campo dell'Autorità Competente o dell'eventuale Organismo Esterno, risulta che la prevista manutenzione dell'impianto termico non è stata effettuata, il Responsabile dell'impianto è punibile con la sanzione prevista al comma 5, art. 15, del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. E' al momento in discussione un intervento di modifica della Legge Regionale 19/2015 che prende in esame tale situazione per indicare quando far pagare al responsabile dell'impianto il costo dell'ispezione in campo (vedere il Quesito 12).

**Quesito 12**

All'art 8 comma 9 della Legge 19 del 20/04/2015 è indicato che sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il Rapporto di controllo di Efficienza Energetica di cui all'art 5 della stessa Legge o lo ha prodotto privo del segno identificativo di cui all'art 11.

Non essendo richiamate tra le ispezioni onerose a carico del responsabile, sembra comportare che le ispezioni previste al punto d) del comma 1 dell'art. 8 sono gratuite, finanziate dal contributo del segno identificativo e dalle sanzioni previste dalla Legge. È questa la giusta interpretazione?

**Risposta 12 (aggiornata al 1/10/2015)**

Per un refuso nella conversione in Legge del testo concordato in sede consultiva dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, al momento le ispezioni previste alla lettera d), comma 1, art. 8 della Legge 19/2015 (mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione) non sono onerose e sono quindi



finanziate dal contributo del segno identificativo e dalle sanzioni. C'è, tuttavia, già un'intesa, in sede di tavolo di concertazione previsto all'art. 15 della Legge, che prevede la modifica del testo nel senso che anche le ispezioni di questo tipo siano onerose, a meno che il responsabile dell'impianto non sia in grado di produrre documentazione ufficiale che attesti l'avvenuta manutenzione (in questo caso è evidentemente il manutentore che non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione all'autorità competente).

---

#### **Quesito 11 (aggiornata al 1/10/2015)**

Premesso che la Legge regionale 9/2008 abrogata dalla Legge 19 del 20/04/2015 prevedeva:

- per lo svolgimento dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici le tempistiche previste all'art 2 comma 3, nello specifico quelle previste all'allegato L, numeri 5, 6 e 7 del DLgs 192/2005;
- per l'autocertificazione la trasmissione del rapporto di controllo tecnico munito di bollino verde con le periodicità indicate all'art. 3 punto 2, portate poi a 2 anni per tutti i tipi di impianto con la promulgazione della DGR 1837/2008 e del relativo protocollo d'intesa in cui sono date le indicazioni procedurali sulle modalità di autocertificazione dell'impianto termico;
- che l'ultima campagna di autocertificazione (quella per il biennio 2013/2014) si è conclusa per il territorio della Provincia di Ancona il 31/03/2014 a seguito della proroga dei termini concessa dagli Enti competenti del territorio della Provincia prevista originariamente dal DGR 1837/2008 per il 31/01/2014;

nel territorio della provincia di Ancona ad oggi (anno 2015) si presenta la seguente situazione:

diversi documenti trasmessi entro i termini della campagna di autocertificazione 2013/2014 sono stati trasmessi agli Enti competenti muniti di bollino verde ma privi del controllo del rendimento di combustione. In particolare rientrano in questa casistica molti impianti installati da meno di 8 anni a camera stagna (per cui il controllo di efficienza energetica e la prova di combustione era previsto una volta ogni 4 anni) e gli impianti installati da più di 8 anni ma che hanno effettuato la prova di efficienza energetica (prevista con una periodicità minima di 2 anni) l'anno precedente a quello della trasmissione della documentazione valida ai fini dell'autocertificazione.

Premesso che la Legge 19 del 20/04/2015 prevede:

- all'art. 4 comma 6 che ora il controllo dell'efficienza energetica e il rilevamento del rendimento di combustione è eseguito secondo le modalità di cui all'art 8 commi 3 e 4 del DPR 74/2013 e secondo le scadenze riportate nella tabella di cui all'Allegato A allo stesso DPR;
- all'art. 8 comma 8 che l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici ha l'obbligo di redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica;
- che all'art 5 comma 1 viene indicato che una copia del rapporto di efficienza energetica di cui all'art 4 della stessa Legge 19 del 20/04/2015 è trasmessa al soggetto esecutore entro 30 giorni dall'esecuzione del controllo con la cadenza indicata nell'allegato 3 alla Legge e comunque entro 30 giorni successivi alla scadenza prevista dall'allegato medesimo;
- che all'art 11 comma 1 si indica che il segno identificativo è corrisposto al momento dell'invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all'Allegato 3;
- che all'art 18 comma 1 lettera h è indicato che la cadenza in anni dalla trasmissione del rapporto di controllo di cui all'Allegato 3 della Legge 19 del 20/04/2015 deve intendersi partendo dall'ultima autocertificazione munita di bollino se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore della Legge 19 del 20/04/2015;



Si richiedono le seguenti delucidazioni al fine di una corretta ed uniforme applicazione della Legge 19 del 20/04/2015 nel territorio regionale:

1. nel caso in cui il documento trasmesso per l'autocertificazione dell'impianto termico per il biennio 2013/2014 munito di bollino verde sia stato redatto a seguito di un intervento di manutenzione e non a seguito di un controllo di efficienza energetica (quindi privo di controllo del rendimento di combustione) quando deve essere effettuato il prossimo intervento di controllo di efficienza energetica?

Ad esempio un impianto installato nel giugno 2011 per cui è stata trasmessa la documentazione ai fini dell'autocertificazione del biennio 2013/2014 nel marzo 2013 redatto a seguito di un intervento di manutenzione ai fini del corretto funzionamento dell'impianto e non a seguito di un controllo di efficienza energetica quindi privo dei parametri della combustione dell'impianto (nel campo apposito è stato barrato prova combustione non effettuata e sono stati riportati i valori dell'ultimo controllo valido del 2011) dovrà effettuare la prossima prova di efficienza energetica entro giugno 2015 a quattro anni dall'ultimo controllo di efficienza energetica effettuato (quella del 2011) o nel marzo 2017 a quattro anni dalla trasmissione dell'ultimo documento munito di bollino (ma senza la prova di efficienza energetica effettuata)?

2. Nel caso in cui il prossimo controllo di efficienza energetico debba essere effettuato a quattro anni dall'ultimo effettuato, il documento munito di segno identificativo deve essere trasmesso al soggetto esecutore entro 30 giorni dall'esecuzione del controllo anche se non sono trascorsi quattro anni dall'invio del bollino relativo al biennio 2013/2014 previsto dalla legge 9/2008?

Riferendoci all'esempio del punto precedente il prossimo controllo di efficienza energetica completo di rilevamento del rendimento di combustione dovrà essere effettuata entro giugno 2015. Il rapporto deve essere trasmesso entro luglio 2015? Deve essere munito di segno identificativo attestante il pagamento del contributo economico da parte del responsabile dell'impianto?

3. Nel caso in cui il controllo di efficienza energetica fosse fatto prima dei quattro anni dal precedente a seguito di uno degli interventi previsti al comma 3 dell'art. 8 del DPR 74/2013, il rapporto di efficienza energetica deve essere trasmesso munito di segno identificativo entro 30 giorni dalla effettuazione del controllo al soggetto esecutore? In caso affermativo la nuova scadenza di trasmissione del rapporto di efficienza energetica munito di segno identificativo sarà da effettuare entro i quattro anni da questo intervento?

Riferendoci all'esempio precedente se nel novembre 2016 viene eseguito nell'impianto un intervento non rientrante tra quelli periodici ma tale da poter modificare l'efficienza energetica si dovrà ritrasmettere il rapporto di efficienza energetica munito di segno identificativo anche se il contributo è stato pagato nel giugno 2015? La prossima scadenza per trasmettere il documento e pagare il contributo economico diventerebbe novembre 2020?

#### **Risposta 11 (aggiornata al 1/10/2015)**

1. L'art. 18, comma 1, lettera h), specifica che per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza in anni della trasmissione del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) deve intendersi partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio 2013/2014. E' quindi sufficiente che l'autocertificazione inviata sia stata munita di bollino (indipendentemente se sia stato fatto, o meno, il controllo del rendimento di combustione) per identificare la data di effettuazione del relativo controllo come quella da cui partire per calcolare il prossimo invio del REE munito di segno identificativo. Nel caso proposto si dovrà inviare il REE munito di segno identificativo entro marzo 2017 (o al massimo entro i 30 giorni successivi).
2. Vedere punto 1).
3. Il comma 1, dell'art. 5 della Legge Regionale 19/2015 specifica che una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) è trasmessa al Soggetto Esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile,



entro trenta giorni dall'esecuzione del controllo con la cadenza indicata nell'Allegato 3 e, in ogni caso, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dall'Allegato medesimo. Facendo riferimento alla sola tabella dell'allegato 3 e non menzionando i controlli di efficienza energetica effettuati nei casi previsti al comma 3, art. 8, del DPR 74/2013, si ritiene che la data (giorno e mese) di invio del REE munito di segno identificativo:

- non si modifica se viene effettuato un controllo di efficienza energetica in seguito ad interventi come quelli previsti dall'art. 8, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013 (intervento manutentivo che può modificare l'efficienza energetica);
- si modifica se viene effettuato un controllo di efficienza energetica in seguito ad interventi come quelli previsti all'art. 8, comma 3, lettere a) e b) del DPR 74/2013 (ristrutturazione impianto o sostituzione generatore di calore).

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene, inoltre, che il REE debba essere inviato al Soggetto Esecutore solo quando è munito di segno identificativo. In tutti i casi previsti dall'art. 8, comma 3, del DPR 74/2013 va quindi effettuato il relativo REE che, tuttavia, non deve essere inviato al soggetto esecutore.

Nel caso dell'esempio, essendo stato effettuato un controllo dell'efficienza energetica in seguito ad un intervento di manutenzione non programmato, la data di invio del REE munito di segno identificativo non cambia ed è quindi dopo 4 anni dall'ultimo REE munito di segno identificativo inviato (o, nel caso di prima applicazione, dall'ultima autocertificazione munita di bollino se effettuata nel biennio 2013/2014).

---

## Quesito 10

### GRUPPI FRIGO – POMPE DI CALORE

1. Esiste un censimento degli impianti?
2. Per gli impianti sotto i 12 KW cosa è previsto?
3. Quando è possibile iniziare a fare gli accertamenti e le ispezioni?
4. L'art. 18, comma 1 della legge 19/2015 riguarda anche la provincia di Pesaro e Urbino? Il concessionario che ha chiuso il suo rapporto il 31/12/2014, ha lasciato in sospeso diverse situazioni. Nella fase transitoria, potremmo portarle a conclusione noi?
5. Ci permettiamo infine di sottoporvi una ipotesi di collaborazione relativa alla riqualificazione del personale dell'Ente provinciale, nel ruolo di ispettori. Riguarda la formazione del personale tecnico da parte dell'Enea. E' possibile un contributo della regione per questo scopo? In alternativa è possibile che l'organizzazione per conto di tutte le province possa essere assunto dalla regione e dall' Enea insieme?

### Risposte 10 (aggiornata al 1/10/2015)

1. Non esiste un censimento degli impianti di climatizzazione che utilizzano gruppi frigo/pompe di calore. Occorre quindi costituirlo attraverso la documentazione che, in base alla Legge Regionale 19/2015, l'installatore e il manutentore devono inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da queste delegato, in occasione dei propri interventi sull'impianto.
2. Gli impianti di climatizzazione dotati di generatori a pompe di calore/gruppi frigo aventi una potenza utile nominale inferiore a 12 kW sono comunque considerati impianti termici. In quanto tali devono essere censiti nel libretto di impianto (insieme ad altri eventuali impianti presenti nell'edificio) e devono effettuare le manutenzioni previste così come specificato nell'art. 7 del DPR 74/2013. All'Autorità Competente (o all'Organismo Esterno eventualmente delegato) deve quindi giungere la Scheda identificativa dell'Impianto prevista nel libretto di impianto; questo ente dovrà provvedere ad inserire i dati pervenuti sul catasto degli impianti termici ma non dovrà effettuare i controlli di efficienza energetica (ispezioni e accertamenti) così come previsto dall'art. 8 del DPR 74/2013.



3. La Legge Regionale 19/2015 non prevede una data di attivazione dei controlli ispettivi/accertamenti. E' quindi possibile iniziare ad effettuare tali controlli subito dopo la pubblicazione della Legge sul BUR. E' tuttavia auspicabile che ciò avvenga solo dopo un'adeguata informazione ai cittadini sulle nuove procedure da seguire. Si fa inoltre presente che per impianti dotati di pompe di calore/gruppi frigo è previsto l'invio del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017.
4. L'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 19/2015, specifica che le Autorità Competenti che pur avendo terminato al 31/12/2014 la campagna di autocertificazione del biennio 2013/2014, non hanno ancora terminato l'attività ispettiva di tale biennio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 la conclusione di tale attività.
5. Come specificato nel comma 6, dell'art. 9, del DPR 74/2013, l'ENEA fornisce alle Regioni, alle Autorità Competenti o agli Organismi Esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici. In particolare l'ENEA è in grado di offrire due diverse tipologie di corso: un corso di formazione per ispettori di impianti termici della durata di 64 ore e un corso di aggiornamento secondo le nuove normative nazionali e regionali della durata di 24 ore per chi è già ispettore. In entrambi le tipologie di corsi è prevista una sessione di esami, al termine del quale, agli ispettori che hanno superato la prova con esito positivo, viene rilasciato un "attestato di idoneità tecnica". Agli esami finali potranno accedere soltanto chi possiede la formazione tecnica e professionale di base prevista alla lettera a) del punto 7. dell'allegato C al DPR 74/2013 o tecnici che, pur non possedendo tale formazione di base, hanno maturato una esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso Enti e Organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici, così come indicato nel punto 11. dell'allegato C al DPR 74/2013.

---

#### Quesito 9

##### COMBUSTIBILI SOLIDI

1. Va messo il bollino solo negli impianti che superano la potenza prevista dalla legge?
2. Su cosa vanno fatte le ispezioni, rilevamento fumi, manutenzioni, tipo di combustibile?
3. Il pellet usato deve avere determinati requisiti?

#### Risposta 9 (aggiornata al 1/10/2015)

1. I valori e la periodicità di applicazione sul Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) dei bollini (segno identificativo) per tutte le tipologie di impianti (ivi compresi il tipo di alimentazione e la potenza utile nominale) sono riportati nelle tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 6 alla Legge Regionale 19/2015. Tutte le tipologie di impianti non comprese in tali tabelle (per esempio gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a combustibile solido, aventi una potenza utile nominale inferiore a 10 kW), sono esenti dalla compilazione del REE munito di segno identificativo.
2. La modalità di effettuazione delle ispezioni in campo sono riportate nelle istruzioni per la compilazione dei rapporti di prova di cui agli allegati 14 e 15 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015. In particolare per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati da combustibili solidi non è prevista la misurazione in campo del rendimento di combustione, in quanto non ancora emanate le norme tecniche di riferimento.
3. Al di là delle norme di salvaguardia ambientale e dei limiti di emissioni inquinanti che seguono altri tipi di normativa, nelle leggi relative all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione non sono previsti requisiti specifici a cui deve sottostare il combustibile solido costituito da pellet.

---

#### Quesito 8

##### RAPPORTO CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA





1. In base all'art. 7 L.R. 19/2015 l'accertamento di controllo energetico è sostitutivo dell'ispezione. In quali casi è possibile fare accertamenti o ispezioni?
2. In caso di sanzioni previste dalla legge 192/2005, la modulistica dobbiamo farcela da soli?
3. La mancata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da parte del manutentore, ci consente di attivare ispezioni ed eventualmente sanzionare gli inadempienti? (art. 4, comma 1)

**Risposta 8 (aggiornata al 1/10/2015)**

1. Il comma 1, art. 7 della Legge Regionale 19/2015 specifica su quale tipologia di impianti occorre effettuare il solo accertamento documentale dei Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) pervenuti al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato). I successivi commi dello stesso articolo indicano le azioni da svolgere nelle varie situazioni riscontrate durante l'accertamento, prevedendo, in alcuni casi, l'ispezione in campo anche per queste tipologie di impianto. Per tutti gli impianti non richiamati nel comma 1, art. 7, occorre effettuare le ispezioni in campo secondo le procedure indicate nell'art. 8 della Legge. Si rammenta che la tabella dell'allegato 4 alla Legge Regionale 19/2015 prevede il numero di accertamenti e delle ispezioni da effettuare secondo le varie tipologie di impianto.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e da D.Lgs 192/2005 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33. La relativa modulistica è in carico all'Ente che applica la sanzione e quindi all'Autorità Competente.
3. Come previsto dal comma 1., lettera d), art. 8, della Legge Regionale 19/2015, la mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) di cui al comma 4, art. 4, comporta l'ispezione in campo. Se, a seguito di tale ispezione, non risulta effettuata l'ultima manutenzione programmata, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 5, del D.lgs 192/2005 (vedere art. 8, comma 16 della L.R. 19/2015). E' allo studio una modifica della L.R. 19/2015 che riguarda il mancato invio della DAM (consultare la risposta del quesito 12).

---

**Quesito 7**

BOLLINO VERDE:

1. La provincia pensava di iniziare la vendita a partire dal 1/10/2015. Ci sono controindicazioni?
2. Attraverso i nostri uffici abbiamo creato una immagine grafica dei bollini che saranno venduti; volevamo sapere se la regione ha pensato ad una unica impostazione grafica.
3. La campagna informativa è carico della regione?

**Risposta 7 (aggiornata al 1/10/2015)**

1. Nel rispetto dei tempi di trasmissione del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE), diversificati per tipologia di impianto secondo quanto già indicato rispondendo al Quesito 1, è possibile avviare la vendita dei bollini a partire dal 1/10/2015.
2. La Legge Regionale 19/2015 non prevede una specifica impostazione grafica per i segni identificativi, anche perché è previsto il superamento del sistema ad applicazione fisica del bollino in favore all'acquisizione ed applicazione di tipo informatico dei segni identificativi. Si rammenta però che tali bollini hanno un valore differente per tipologia di impianto secondo quanto riportato nell'allegato 7 alla Legge. E' ovvio quindi che sul Segno Identificativo deve essere ben visibile il costo dello stesso.
3. Fin tanto che la Regione non acquisisce parte degli introiti derivanti dalla vendita dei segni identificativi (bollini), la campagna informativa resta in carico alle Autorità Competenti.



---

#### Quesito 6

Esecuzione prova di tiraggio canna fumaria e altri aspetti sulla sicurezza: non si ritiene rientri nei compiti dell'ispettore/soggetto esecutore procedere a prove che riguardano aspetti relativi alla sicurezza degli impianti termici degli edifici, fermo restando che questi aspetti possono essere comunque trattati dai singoli soggetti a seguito di procedure interne.

#### Risposta 6 (aggiornata al 1/10/2015)

Al momento la Legge Regionale 19/2015 non prevede che l'ispettore inviato dal Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) debba effettuare una misura di tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi; anche perché non contemplato dalla norma 10389-1 sulla misura in campo del rendimento di combustione. Si ritiene che L'Autorità Competente, nella propria autonomia, può stabilire di far fare ai propri ispettori anche questa misura (nel rispetto delle norme UNI che la regolamenta). E' in ogni caso possibile, prendere in esame il suggerimento e apportare una modifica alla Legge Regionale con le modalità previste dal comma 1., lettera e), art. 15 della stessa Legge.

---

#### Quesito 5

Definizione modalità di procedere per le mancate segnalazioni di dismissione impianti: se la mancata dismissione non viene segnalata come ci si comporta se all'atto dell'invio dell'ispezione il responsabile si presenta al soggetto esecutore con il modello di dismissione compilato? L'ispezione va comunque pagata?

#### Risposta 5 (aggiornata al 1/10/2015)

La fattispecie rientra nel caso previsto dal comma 3., art. 10, della Legge Regionale 19/2015.

Tale comma prevede il pagamento da parte del Responsabile dell'impianto della quota di rimborso spese prevista all'allegato 6 della stessa Legge Regionale (30,00 €).

---

#### Quesito 4

Osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni: valutare l'opportunità di inserire una lista di azioni predefinita per l'attività di manutenzione ed azioni conseguenti (check-list); questo per velocizzare la compilazione modelli. Resta comunque fatta salva la possibilità di definire liberamente le azioni da parte del manutentore.

#### Risposta 4 (aggiornata al 1/10/2015)

Al momento la Legge Regionale 19/2015 non prevede una lista predefinita di criticità riscontrabili. L'Autorità Competente, nella propria autonomia, può stabilire e definire tale lista facendo inserire nelle osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni il relativo codice. Resta inteso che, non potendo tale lista essere esaustiva, occorre riservare al manutentore/ispettore la possibilità di trascrivere altre anomalie al di fuori di quelle predefinite. E' in ogni caso possibile, prendere in esame il suggerimento e apportare una modifica alla Legge Regionale con le modalità previste dal comma 1., lettera e), art. 15 della stessa Legge.

---

#### Quesito 3

Dichiarazione di conformità: definizione e modalità di procedere. Sembra consolidato che per i nuovi impianti ci deve essere il certificato di conformità, in mancanza l'impianto non può funzionare. Per quelli esistenti se nel modello del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) manca il certificato di conformità, l'impianto può funzionare ma nasce anomalia da sanare entro 60gg, altrimenti scatta un'ispezione onerosa prima, e una multa/sanzione poi, che si conclude con il distacco dell'impianto.



### **Risposta 3 (aggiornata al 1/10/2015)**

L'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 (D.M. 37/08) prevede che al termine dei lavori di installazione, ristrutturazione o modifica dell'impianto termico sia rilasciata, da parte della ditta che ha effettuato il lavoro, la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto. Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, l'atto può essere sostituito da una Dichiarazione di Rispondenza. E' evidente quindi che in tutti gli impianti deve essere presente o l'uno o l'altro documento. Qualora, durante la fase di accertamento documentale di cui all'art. 7 della Legge Regionale 19/2015 o durante la fase ispettiva di cui all'art. 8 della stessa Legge, emerga l'assenza della Dichiarazione di Conformità o della Dichiarazione di Rispondenza che la sostituisce, si prospettano i casi previsti dal comma 2., lettera b) dell'art. 7, della Legge Regionale 19/2015, nel caso di accertamento documentale, e dal comma 21, dell'art. 8 della stessa Legge nel caso di ispezione in campo. In entrambi i casi è prevista la richiesta di adeguamento dell'impianto entro 60 giorni (prorogabili per altri 60 per dimostrati motivi tecnici o procedurali, ma solo su impianti aventi una potenza termica utile superiore a 100 kW). Se entro il suddetto termine non perviene all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, redatta secondo il modello di cui all'allegato 13 al DDPF 61/EFR del 4/6/2015, viene effettuata una nuova ispezione in campo dell'impianto con addebito del costo al relativo Responsabile (allegato 6 alla Legge Regionale 19/2015). In base al comma 23, dell'art. 8 della Legge Regionale se, in seguito a tale ispezione risulti non sanata la condizione di difformità iniziale, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 5, del D.lgs 192/2005. Se l'impianto è alimentato a gas di rete, è anche informata l'impresa di distribuzione per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 16, comma 6, del D.lgs 164/2000 (distacco).

---

### **Quesito 2**

Codice impianto/codice targhetta: Occorre valutare l'opportunità o meno di fare coincidere i due codici. Infatti se coincidenti diversi manutentori, nel catasto elettronico, potranno accedere anche ad impianti di cui non sono titolati alla manutenzione creando difficoltà e problemi di privacy. In molte altre regioni i due codici sono diversi.

### **Risposta 2 (aggiornata al 1/10/2015)**

Al momento la Legge Regionale 19/2015 non prevede alcuna differenza tra il Codice Catasto (Codice impianto) e il codice della targa impianto (codice targhetta) prevista dall'art. 12, comma 4. E' in ogni caso possibile, prendere in esame il suggerimento e apportare una modifica alla Legge Regionale con le modalità previste dal comma 1., lettera e), art. 15 della stessa Legge. E' anche possibile, e più facile, apportare una piccola modifica ai catasti degli impianti termici in possesso delle Autorità Competenti (o degli Organismi Esterni) in modo che, nei casi prospettati, si aggiunga, per via informatica, una lettera supplementare finale al Codice Catasto che identifica i diversi manutentori operanti sull'impianto. Si fa comunque notare che la stessa prospettata criticità dovrebbe valere anche per il libretto di impianto che per singole unità immobiliari è unico anche in presenza di diverse tipologie di impianto aventi, generalmente, manutentori diversi.

---

### **Quesito 1**

Premesso che

- l'art. 18 al comma 2, indica che nel periodo transitorio (il pregresso biennio 2013-2014 compreso) valgono le disposizioni della legge regionale 9/2008 e pertanto è prevista la trasmissione dell'autocertificazione con bollino valido 2 anni al costo di 7€;
- i soggetti esecutori (sia i referenti delle Amministrazioni provinciali che di quelle comunali) hanno espresso la medesima posizione relativamente all'avvio della trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo, e cioè che l'invio dell'autocertificazione ai sensi della nuova normativa regionale riprende dal 2015 con le scadenze ivi stabilite;



Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia  
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed  
idrocarburi

- sorprende, pertanto, il fatto che si procede ad “applicare” in maniera contraddittoria, rispetto a quanto riportato sopra, e cioè che il punto h del comma 1 dello stesso art. 18 “allunga” di due anni, per il biennio 2013-2014, la durata del bollino.

Si sottolinea le discrepanze e la disomogeneità che si introducono in un quadro che a nostro avviso è invece ben chiaramente definito dal comma 2.

Infatti secondo il comma 2 l'autocertificazione del biennio 2013-2014 ha validità due anni costo 7€, e si procede alla nuova autocertificazione a partire dal 2015 con validità 4 anni e costo 14€.

In relazione a quanto “interpretato” da codesta Regione il bollino del 2013-2014 ha invece validità quattro anni costo 7€, poi avrà validità 4 anni ma costo 14€, senza contare che nel biennio 2011-2012 ha avuto validità due anni costo 7€.

Questa evidente disomogeneità riguardo al trattamento economico sia nei confronti dei cittadini che dei soggetti esecutori, non è giustificata da nessuna causa oggettiva ed operativa, e di fatto azzerata per due anni l'entrata economica che consente lo svolgimento delle attività da parte degli stessi soggetti esecutori, quali il catasto termico e quant'altro.

E' perciò facilmente intuibile il blocco delle attività legate al nuovo catasto termico con impossibilità di procedere da parte dei soggetti esecutori al ricevimento ed implementazione delle DAM e all'effettuazione dell'attività di ispezione per mancanza di adeguate risorse economiche.

Viene di fatto decisa la sospensione del catasto termico per un periodo di due anni, senza contare le ripercussioni che si avranno rispetto al mancato assolvimento da parte dei soggetti esecutori di quanto stabilito dai contratti in essere stipulati tra le Autorità competenti (comuni, provincie) e gli Organismi esterni, messi in discussione con contestazioni e contenziosi di non semplice risoluzione in quanto, di fatto, da parte dei soggetti esecutori nel biennio 2015-2016 non potrà essere eseguita nessuna operazione ed attività; le attività potranno riprendere solo dal 2017.

Si chiede pertanto di rivedere la Vs. interpretazione in modo da non creare disomogeneità difficilmente comprensibili dai cittadini e incomprensibili anche dal punto di vista degli “addetti ai lavori” che vede vanificata la seria e costante azione svolta in questi anni per l'applicazione della normativa in materia di impianti termici.

#### **Risposta 1 (aggiornata al 1/10/2015)**

L'art. 18 della Legge Regionale 19/2015 affronta le problematiche connesse con la disomogeneità esistente nell'applicazione della vecchia Legge regionale (9/2008) nei vari territori della Regione e quelle relative all'inizio dell'applicazione della nuova Legge. Partendo dalle varie situazioni in campo si è cercato di creare un “percorso” che potesse portare, nel più breve tempo possibile, ad uno stadio di attuazione univoco per l'intera Regione. In particolare si sono individuate quattro macrosituazioni riassumibili nelle seguenti:

- 1) Autorità Competenti che, all'entrata in vigore della nuova Legge, non avevano ancora effettuato le ispezioni relative alle campagne dei bienni 2009-2010 e 2011-2012 (previste dalla vecchia Legge Regionale 9/2008) ed attivato la campagna di autocertificazione del biennio 2013-2014;
- 2) Autorità Competenti che pur avendo terminato la campagna di autocertificazione del biennio 2013-2014 entro il 31 dicembre 2014, all'entrata in vigore della nuova Legge non avevano ancora concluso l'attività di ispezione di tale campagna;
- 3) Autorità Competenti che hanno chiuso la campagna di autocertificazione del biennio 2013-2014 entro il 31 dicembre 2014 e che, all'entrata in vigore della nuova Legge (15 maggio 2015), hanno concluso anche le ispezioni previste per tale campagna;
- 4) Autorità Competenti che non hanno mai attivato le campagne di autocertificazione previste dalla vecchia normativa Regionale e che, di conseguenza, non hanno neanche mai fatto ispezioni.



Come già detto, per ognuna di queste situazioni l'art. 18 della Legge 19/2015 cerca di dare uno specifico percorso attuativo. In particolare:

- A. Per quanto riguarda le Autorità Competenti di cui al precedente punto 1), il comma 1., lettere b), c), d), e), f), g) dell'art. 18, Legge 19/2015, prevede:
- L'effettuazione delle ispezioni relative ai bienni 2009-2010 e 2011-2012 entro il 31 dicembre 2016 (con le modalità previste dalla vecchia Legge 9/2008);
  - La possibilità di prorogare il termine dell'autocertificazione relativa al biennio 2013-2014 fino e non oltre il 30 giugno 2016;
  - La possibilità di effettuare le ispezioni relative all'autocertificazione del biennio 2013-2014 (così come prorogato) fino e non oltre il 31 dicembre 2016.
- B. Per quanto riguarda le Autorità Competenti di cui al precedente punto 2), il comma 1., lettera a) dell'art. 18, Legge 19/2015, prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2015 delle attività ispettive del biennio 2013-2014 (è allo studio una modifica della L.R. 19/2015 per prorogare tale scadenza fino al 30 giugno 2016);
- C. Per quanto riguarda le Autorità Competenti di cui ai precedenti punti 3) e 4), l'art. 18 della Legge 19/2015 non contempla proroghe, ed è pertanto immediatamente operativa la nuova Legge 19/2015.

L'art. 18 della Legge 19/2015 disciplina anche la fase di startup dell'invio delle autocertificazioni munite di segno identificativo di cui all'art. 11 (bollino). Fermo restando che, come è ovvio, questa fase per le autorità Competenti che usufruiscono dei periodi di proroga sopra descritti parte solo dopo tali periodi, e fermo restando la cadenza della trasmissione di cui all'allegato 3, il comma 1, lettere h) e i) della Legge Regionale 19/2015 specifica che:

- A. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, il primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino (che per questa tipologia di impianti vale 14 €) deve essere inviato dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino se avvenuta nel biennio 2013-2014 (nella vecchia Legge veniva usato l'allegato G o l'allegato F);
- B. Per gli impianti di cui al precedente punto privi della autocertificazione del biennio 2013-2014 o sulla quale non era stato posto il bollino previgente e per tutte le altre tipologie di impianto (impianti con generatore di calore a fiamma aventi potenza termica nominale utile superiore a 100 kW o alimentati a combustibile liquido o solido, impianti termici a pompe di calore, gruppi frigo, impianti termici utilizzando teleriscaldamento e impianti cogenerativi), l'invio del primo REE munito di bollino deve avvenire entro il 30 giugno 2017 (è allo studio una modifica della L.R. 19/2015 che dà la possibilità alle Autorità Competenti di anticipare tale termine al 30 settembre 2016).